



UNIVERSITÄTS-
BIBLIOTHEK
PADERBORN

Universitätsbibliothek Paderborn

Acta Ecclesiae Mediolanensis

Acta Synodalia Dioecesana Ecclesiae Mediolanensis, Pars Secunda

Borromeo, Carlo

Brixiae, 1603

Editto Per il conuersar con riuerenza e diuotione nelle Chiese.

urn:nbn:de:hbz:466:1-11399

scandali, che molti ne nascono; & alla rovina di tant'anime, che ne va congiunta; e per lenar ogni pretesto d'ignoranza, ò dubbio, che alcuno hauesse, ò potesse hauere, se questi tali siano compresi nelle sodette nostre prohibitioni: auisiamo, & ammoniamo ciascuno, qualunque si sia, che si guardi in tutti i modi da quì innanti da profanare quei sacri giorni di santificazione con maschere, e simili altre profanità già esplicate ne i nostri Concilij Prouinciali, & Editti.

Altrimente si procederà contra di loro alla dichiarazione, & effecutione delle pene già in esse proposte, e ad altre anco all'arbitrio nostro.

Commandiamo poi, che le presenti dimande siano lette e publicate nella nostra Chiesa Metropolitana secondo il solito, e da tutti li Parochi di questa Città tra la Messa, e che siano affisse ne' soliti luoghi publici.

In oltre vogliamo che nella Diocefe i Parochi Diocefani medesimamente le legghino & publichino; subito che le haueranno hauute.

In cuius rei fidem has manu nostra signatas, subscriptione etiam Cancellarij nostri Archiepiscopalis, & sigillo Sancti Ambrosij patroni communiri volumus. Dat. Mediolani ex aedibus nostris Archiepiscopalibus die 27. Ianuarij. 1582.

Carolus Cardinalis tit. Sanctæ Praxedis Archiepiscopus.

E D I T T O

Per il conuersar con riuerenzia e diuotione nelle Chiese.

Carolo Cardinale Borromeo, Arciuiscouo di Milano.

Si deve publicare nella prima Domenica dopo Pascha, e nella terza di Ottobre.

F V da Gregorio Decimo Sommo Pontefice nel Concilio Generale di Lione santamente statuito, che li fedeli entrino in Chiesa con humiltà e deuotione, la conuersatione loro in esse sia quietà, grata à Dio, & à chi la vede e considera, non solo sia d'ammaestramento, ma di edificatione.

Che nelle Chiese cessino qual si voglia consuegli, e publici parlameti delle Vniuersità, e compagnie.

Cessino i vani, e molto più li osceni e profani colloquij.

Cessino le confabulationi di qual si voglia sorte.

Siano finalmente al tutto aliene da esse Chiese qualunque altre cose, che possano turbare il diuino officio, & offender gl'occhi della Maestà Diuina; accioche doue si va per dimandar à Dio perdono de' peccati, quìui non si dia occasione di peccare, ouero non siano altri depresti commettere peccati.

A gli Ordinarij de' luoghi poi commanda, che facciano obseruare le sudette cose, e con censure Ecclesiastiche per autorità di questo Canone raffrenino le cose di sopra prohibite; & aggiunge altre cose appresso in questa materia.

Per questo medesimo rispetto della dignità e decoro della casa di Dio, e del le cose sante che in essa si trattano, mosso il santo Concilio di Trento, commanda à tutti li Vescouj, & Ordinarij de' luoghi, che nõ tollerino che si celebri il santo sacrificio della Messa, se prima quelli che vi sono presenti, non sono così decentemente composti nell'habito del corpo, che per essi diano manifesto segno d'esser iui presenti, non solo col corpo, ma con la mente, & con deuoto affetto del cuore.

Comanda di più, che leuino dalle Chiese ogni colloquio vano, ragionamenti profani, passeggiamenti, strepiti, e romori, & ogni attione secolare; si che si conosca, & si possa con verità dire, che la Chiesa è casa di Dio, e casa di oratione.

Et in somma che per l'autorità datali da esso santo Concilio, & ancor come Delegati della santa Sede Apostolica, prohibiscano, commandino, corregghino, & ordinino non solo le cose sudette, ma tutte quelle di più; ch'essi giudicaranno conuenirsi alla riuerenzia del santo Sacrificio della Messa, e de i diuini officij, & al decente culto e decoro delle Chiese.

E che con censure Ecclesiastiche, & altre pene da costituirsi, ad arbitrio loro,

co, constringhino il popolo Christiano ad osservare inuiolabilmente, quanto essi sopra ciò ordinaranno, e comandaranno, non ostante zaco qual si voglia consuetudine.

Volendo similmente Pio Quinto di santa memoria, che li predetti Concilij fossero eseguiti, fra le prime cose che ordinò subito assonto al Ponteficato, si di comandar per lettere sue Apostoliche, publicate sotto il dì primo Aprile 1566. innouando la costituzione di Gregorio Decimo, che nelle Chiese entri il popolo fedele cò humiltà, e deuotione, & iui stia con silenzio, & iui attenda à deuote orationi; & che tutti con i ginocchi à terra adorino il santissimo Sacramento: quui cessino gl'inhonesti, vani, e profani colloquij, e qualunque altra cosa, che possa portar scandalo, ò perturbatione alli diuini officij.

E comanda à gli Ordinarij de'luoghi, che facciano osservare tutte queste cose nelle loro Città, e Diocesi.

Propone anco varie pene à quelli, che contrauenissero, e specialmente contra coloro che nelle Chiese tenessero ragionamenti scurrili, & vsassero parole ò segni osceni, ò facessero atti inhonesti.

Ordina finalmente varie diligenze per il medesimo fine, del conuersar santamente nella Chiesa.

Hora noi per l'obedienza, che douemo à queste sante Constitutioni de Sommi Pontefici, e sacri Concilij, e per il debito dell'officio nostro pastorale, in cosa che tanto concerne l'honore di Dio, come questa; habbiamo deliberato mettere con ogni diligenza in executione le sudette ordinationi, giuntamente con li Decreti delli Concilij nostri Prouinciali fatti in questa medesima materia: e specialmente rimediare alle graui, e publiche offese, che in questa Città si fanno à Dio, con la mala conuersatione nelle Chiese, & altri luoghi sacri, e nelle sante processioni, massime doue sia maggior concorso di popolo; come à quelle Chiese, doue è l'Oratione delle Quaranta hore, la Statione di Roma, ò qualche'altra concessione d'Indulgenza, ò dono spirituale, ò la festa propria di quella Chiesa, ò al-

tra festa solenne.

I quali disordini sono talmente venuti in colmo, che ci fanno grandemente temere d'alcun feuerò flagello di Dio sopra questa Città, se non vi si piglia presto rimedio tale, che se ne veda vera emendatione.

Oltra che etiam il sacro Aduento del Signore, nel quale siamo entrati, e la celebratione dell'Anno, santo che s'auuicina, maggiormente ci stimolano à prouedere senza dimora alli sudetti abusi; & à far che le feste, e le memorie de Santi si celebrino da tutti (come comanda il sacro Concilio di Trento) religiosà & santamente; e che le persone diuote nell'andare, e pigliare le Perdonanze, Stationi, Indulgenze, & altri simili doni spirituali, e nell'interuenire alle sacre processioni, e nel visitar le Chiese, e sacre reliquie, almeno non riceuanò impedimento, ò distrattione da quelli, che con poco timore di Dio, & in perditione dell'anime loro si dano à simili dissolutioni.

Per tanto per auctorità nostra ordinaria, e per quella, che à noi è data dalli sudetti Concilij, & ancor come delegati della Santa Sede Apostolica, con questo nostro Editto per prima, seconda, terza e perentoria monitione, comandiamo à ciascuna persona di qual si voglia grado, stato, ò conditione che sia, tutte l'infraferite cose, sotto pena ad arbitrio nostro, et iandio fino all'interdetto dall'ingresso della Chiesa inclusiuè, e della excommunicatione in subsidio, & altre pene contenute ne i sacri Canonij, e Constitutioni de Sommi Pontefici, secondo la qualità della colpa, e contumacia di ciascuno.

Niuno Laico entri, e stia nel Choro delli Ecclesiastici, si regolari come secolari, in tempo che si recitano ò cantano i Diuini officij.

Niuno qual si voglia ardisca nelle Chiese di questa nostra Città ò Diocesi, cò i regolari come secolari in alcun tempo passeggiare.

Nè in esse Chiese star fermo in circolo di gente, eccetto per occasione di predica, ò lettioni sacre, ò altra attione ecclesiastica.

Nè appoggiarsi à gli Altari, ò al vaso dell'acqua sacra, ò al fonte del Battesimo.

Nè sedere irreuerentemente con le spalle voltate al santissimo Sacramento dell'Altare, ò inconuenientemente mettersi in faccia alle Donne.

Nè meno far romore, ò strepito, ò cosa per la qual si disturbino li Diuini officij.

Non far atti, sguardi, parole, ò segni dishonesti verso alcuna Donna, ancorche impudica.

Nè far ragionamèti, ò trattati di cose oscene, ò profane, ò di negotij secolari.

Nè per le cause sudette fermarsi alle porte, nè appresso d'alcuna Chiesa, nella quale sia la Statione, ò Indulgenza, ò l'Oratione delle Quaranta hore, la festa d'essa Chiesa, ò altra simile occasione di concorso di popolo.

Niuna Donna, di qual si voglia stato, grado, e conditione si sia, entri, ò sia in Chiesa per alcuna causa ò occasione, nè accompagni le sacre processioni col capo che non sia coperto di velo non trasparente, ò Zendale, ò tela, ò altro panno di tal modo, che stiano coperti realmente tutti li capelli.

Niuno stia nelle porte, ò fuori della Chiesa à vedere & vdir la Messa, e Diuini officij; senon doue per la picciolezza della Chiesa non si potesse in modo alcuno star dentro.

Niuno entri in Chiesa con cani da caccia, nè sparauieri, ò altri simili uccelli, nè con archibusi, nè balestre, nè arma d'hastra, nè simili, eccetto li Alabardieri de i Magistrati.

Nè appoggi le sudette arme alle porte, ò à muri de Chiesa; nè le ponga in cimiterij, ò in atrij di Chiesa.

Nelle Chiese, nelle quali d'ordine nostro sarà deputato luogo distinto delli huomini da quello delle donne, niuno huomo passi, nè si fermi nel luogo deputato alle donne, nè esse donne in quello de gli huomini.

Non s'accosti alcuno all'Altare, nè al li gradi d'esso, mentre che si celebra la Messa: anzi in simil caso il Sacerdote che vorrà celebrare, faccia discostare ogn'vno: e mentre che egli celebra, il Chierico faccia il medesimo.

Ad essa Messa vadano, e stiano tutti

gli huomini con cappè, ò gabbani, ò simili vestiti di sopra, secondo la loro conditione, eccetto quelli che per pouertà nè possano prouederfene.

E nel resto anco, come commanda il Concilio di Trento, cò habito del corpo talmente composto, che mostrino esser presenti à tanto sacrificio, non solamente col corpo, ma con la mente ancora, e cò deuoto affetto del cuore.

Stiano à tutta la Messa col capo scoperto, e con ambe le ginocchia inginocchiati, fuori che quando si legge l'Euangelio, che si leuino in piedi; & all'hora non sia lecito ad alcuno il sedere, nè anco alle Donne.

Nò si partino dalla Messa, prima che sia finito di leggere l'Euangelio, che si legge dopò la Beneditione del Sacerdote, che si dà nel fine della Messa.

I poueri mendicanti & altri, ancorche deputati da qual si voglia Scuola, Hospedale, ò luogo pio, non vadano per le Chiese, ma stiano alle porte à dimandar la limosina.

Nelle Chiese, & ne i loro Cemiterij & atrij non si facciano cose profane, nè processi, nè se diano sententie nè ciuili nè criminali, nè si facciano contratti di qual si voglia sorte, nè essattioni, nè pubblici parlamenti, sindicati, consigli pubblici, nè gride, nè qual si voglia altro negotio profano.

Nè si tengano cose alcune da vendere, ancorche per causa pia, eccetto però che fuori di esse Chiese ne i Cemiterij si possano vendere candele & cere da offerire, & simili cose pertinenti al culto diuino.

Niuno riponga nelle Chiese, ò tenga riposto grano, legnami, nè altra cosa profana, & indecente.

Niuno urini, nè getti immonditie in esse Chiese, nè fuori dietro à i muri, nè in atrij d'esse, nè in Cemiterij.

Mentre si fanno le processioni, e particolarmente quando si porta il santissimo Sacramento, e doue per qualche Indulgenza, ò predica, ò festa della Chiesa, ò qual si voglia altra causa è concorso di popolo, si stia, e si vadi in Chiesa, & nelle processioni, con quella reuerenza e modestia, che conuiene in così san-

ce e religioſe attioni, oſeruando diligentemente tutto quello che in queſta parte è ſtato ordinato ne i noſtri Conclij Prouinciali.

Nelle proceſſioni delle letanie, & altre, niſſuno porti dietro, ò metta fuori in quelle ſtrade e luoghi doue ſi paſſa, coſa alcuna da mangiare, nè da bere, ò per ſe, ò per vendere ad altri.

Commandiamo ancora à tutti li Capitoli, Rettori, Vicarij, Sacriſti, Oſtarij; & altri Cuſtodi della Chieſa Metropolitana, delle Collegiate, e Parochiali, che ammoniſcano tutti i preſati delinquenti nelle Chieſe; & che non permettano, che in eſſe ſi facciano le coſe di ſopra prohibite, ouero almeno ne auertiſcano noi; ò gli Officiali noſtri; nel qual officio ſe faranno negligent, incorrano la pena di pagar duò Scudi per ciaſcuna volta, conforme à la Bolla ſudetta di Pio Quinto di ſanta memoria.

Ricordiamo anco à Religioſi ouero Regulari, il commandamento che à loro è fatto nella detta Bolla in virtù di ſanta obedièza, di douer deputare qual ch'vno nelle lor Chieſe, che ſcacci fuori queſti tali; E ſe faranno in ciò negligent, vuole che ſiano grauiffimamente ripreſi dall'Ordinario; e ricuſando eſſi d'obedire, incorrano in grauiffime pene in eſſa Bolla contenute.

E per queſto li ammoniamo, e preghiamo nelle viſcere del Signore, che per riverenza & honore di Dio, e per eſequire il ſudetto Concilio di Trento, e Bolla di Pio Quinto, & anco l'altre Bolle del medefimo Pio Quinto di ſanta memoria, di 27. Giugno 1566. ſtampate preſo il Concilio noſtro primo Prouinciale, facciano eſattiffimamente oſeruare nelle loro Chieſe le ſopradette coſe.

In fede delle quali coſe habbiamo commandato, che queſto noſtro Editto ſottoſcritto di mano noſtra, e del Cancelliere della noſtra Corte Archiepiſcopale, ſia poſto in publico, & attaccato alle porte della Chieſa noſtra Metropolitana, e del Palazzo Archiepiſcopale; & vogliamo che tal aſſiſione habbia quella iſteſſa forza, come ſe à tutti fuſſe ſtato particolarmente inſi-

mato, notificato, e preſentato. Dat. nel Palazzo noſtro Archiepiſcopale il 13. di Nouembre. M. D. LXXIIII.

B D I T T O

Del modo d'andare alla Madonna di S. Celſo, & altre Chieſe, per occaſione d'Indulgenze, ſtationi, orationi &c.

CAROLVS S. R. E. PRESBY. Cardinalis Tit. Sanctę Praxedis, Dei & Apoſtolice ſedis gratia Archiepiſcop. S. Eccleſię Mediolanenſis.

NON poſſiamo ſenza gran pregiudicio della conſcienza noſtra, e pericolo di qualche nouo ſtagello e ruina dalla mano di Dio ſopra queſto popolo, diſſimular in eſſo le publiche offeſe, che ſi fanno à ſua diuina maieſtà, nè anco le manifeſte occaſioni di eſſe; molto meno quelle, con le quali v'è più apertamente congiunta grauiffima ingiuria al diuino culto, come è l'irriuerenza e l'abuoſo delle Chieſe e luoghi ſacri, delle feſte è ſolènità de i ſanti, e di quell'ineſtimabil teſoro delle ſante indulgenze; del quale con il caro prezzo del ſuo ſangue ſparſo nella ſanta Croce, e con i meriti, fatiche, martirij, & morte de i ſuoi ſerui & amici hà arricchito Chriſto Signor noſtro la ſua cara ſpoſa la Chieſa ſanta, e per mezzo del ſuo Vicario in terra ha fatto, è fa alla giornata coſi abondante parte à queſta Città & popolo.

Di qui è che ſentiamo grandiffimo dolore, in veder con gli occhi noſtri troppo ingratemente continuati, e moltiplicati in queſta Città varij publici ſcandali e peccati intorno à queſte coſe; in tempo ſpecialmente, nel quale la freſca piaga della peſtilenza paſſata, pareua che doueſſe baſtare à frenar in queſto tutti quegli anco, ne i quali per altro non foſſe nè timor di Dio, nè punto di deſiderio della ſua propria ſalute.

Il che è anco tanto maggiormente di vniuerſale ſcandalo à queſto popolo, & occaſione manifeſta à molti de nuou